



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso R.G. n. .... del 2021, proposto da -----, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot.

----- del ----- febbraio 2021 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “*INIDONEO*” al “*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” poichè gli è stata riscontrata la seguente diagnosi «*DISMETRIA DEGLI ARTI INFERIORI > DI CM. 1,5 E FINO A CM. 3 (COD. 223)*»;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo alla “*lettera V) apparato locomotore*” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità al punto 3 (Rubricato “*deformità gravi congenite e acquisite degli arti*”) la “*dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo al “*codice 223*” della direttiva

tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3-4 Li alla *“dismetria degli arti inferiori maggiore di cm. 1,5 e fino a cm. 3”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 10, comma 6, lett b) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4”*, nonché *“da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale”* pubblicate nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

#### *E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO*

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

*E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare la necessità del ricorrente di essere ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive;

Ritenuto, anche alla luce del principio di proporzionalità, che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, allo stato, assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione del candidato "*con riserva*" a partecipare alle prove selettive *in itinere*, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del presente ricorso, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio;

2.Considerato che è stata prodotta documentazione, attestante una diversa condizione del ricorrente (All.ti 5, 7 e 10 al ricorso);

Ravvisata l'opportunità -in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative della P.A.- di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se il ricorrente è affetto o meno da "*«DISMETRIA DEGLI ARTI INFERIORI > DI CM. 1,5 E FINO A CM. 3 (COD. 223)»*", al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello-viale Piero Gobetti n. 6, Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II- che dovrà rispondere ai quesiti, secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verificaione dovrà aver luogo al più presto possibile e, comunque, entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla notificazione del presente Decreto, considerata la natura dell'accertamento;
- b) a seguito della verificaione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 8 (otto) giorni;
- c) alla verificaione potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno 5 (cinque) giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;
- d) le spese per la verificaione saranno poste a carico della parte soccombente;

3. Ritenuto che l'omessa impugnativa della graduatoria definitiva del concorso *de quo* - ove non contempra la posizione del candidato- nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul sito *web* della P.A., con notifica ad almeno un controinteressato inserito nella suddetta graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa, determina l'improcedibilità del presente ricorso;

Ritenuto che, in tale evenienza, la P.A. è tenuta a consegnare al ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva;

4. Ritenuto che, in caso di ingiustificata mancata presentazione alla visita e in caso di esito della verificaione sfavorevole per il ricorrente, il presente ordine di ammissione si intende automaticamente revocato;

5. Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe, comunque, provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

accoglie ed ammette il ricorrente “*con riserva*” al prosieguo delle prove selettive del concorso *de quo*, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 maggio 2021. Manda alla Commissione Sanitaria di Appello - viale Piero Gobetti n. 6, Roma di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente Decreto alla P.A. anche presso la sede reale ed alla Commissione Sanitaria di Appello.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 2 marzo 2021.

**Il Presidente**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.